



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
BOLOGNA**

Ufficio del registro delle imprese
(PEC: cciaa@bo.legalmail.camcom.it)

Oggetto: Controllo sui requisiti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale.

Con nota PEC del 20 marzo 2015, codesta Camera ha rivolto allo scrivente un quesito in materia di start up. In particolare è stato evidenziato che l'attività concreta della società, enunciata nell'oggetto sociale, consisterebbe in corsi di formazione e aggiornamento in ambito giuridico ed economico, e solo dopo sollecitazione della CCIAA, la società sarebbe disponibile a modificare l'oggetto prevedendo corsi di formazione in ambito forense e giudiziario con didattiche basate su un sistema informatizzato con l'utilizzo di metodologie e-learning e in teledidattica.

Il quesito posto dalla Camera merita una approfondita riflessione in quanto tocca aspetti strettamente legati alla natura ed ai connessi limiti del potere di controllo dell'ufficio, unitamente alla specificità dell'ambito settoriale della start-up oggetto del quesito.

Sotto il primo profilo, come ben evidenziato da codesta Camera, il Ministero si è già espresso in passato affermando che i poteri di verifica in capo all'ufficio sono di natura principalmente formale. Né le modifiche apportate alla disciplina dalla recentissima legge n. 33 del 24 marzo u.s., sembrano aver cagionato alcuna modificazione a tale criterio.

Resta fermo tuttavia che nell'ambito delle verifiche formali in carico all'Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative alla reale presenza dei prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico richiesti dalla norma, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa (come nel caso prospettato), senza cioè che sia condotta un'analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa.

In altri termini, ribadito quanto già precisato in precedenza (particolarmente con la nota 29 settembre 2014 richiamata da codesta Camera), appare evidente come il legislatore abbia inteso limitare l'analisi da parte dell'ufficio ricevente alla mera verifica di regolarità formale della attestazione depositata. Tuttavia, nel caso in oggetto, appare, dalla documentazione che codesta Camera ha allegato al quesito che la dichiarazione della società appare meramente riproduttiva solo sotto il profilo formale del dettato normativo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f), senza che ad essa dichiarazione corrisponda una specifica situazione sostanziale di possesso dei requisiti.



Pertanto, anche pro futuro, qualora al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, codesta Camera verifichi situazioni, come quella qui rappresentata, di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, *per tabulas*), si deve ritenere assolutamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo. Il Ministero è peraltro a disposizione nei casi di estremo dubbio, per una preventiva disamina, ferma la autonomia decisionale di codesta Camera.

IL DIRETTORE della DIVISIONE
(*Marco Maceroni*)